

CIRCOLARE n. 37 del 20 febbraio 2025

Prot. n. 131 AC/bf

OGGETTO: **Messaggio INPS n. 639/2025 - Istruzioni sull'esclusione dal versamento del contributo dovuto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato**

L'INPS fornisce istruzioni circa l'esclusione dal versamento del contributo dovuto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cd. ticket di licenziamento).

In particolare, si ricorda che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, introdotta dal cd. collegato lavoro, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro rientri nella nuova disciplina introdotta dal cd. collegato lavoro e si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Con il messaggio in commento l'Istituto fornisce istruzioni circa le novità introdotte dall'articolo 19, della legge 13 dicembre 2024, n. 203 riguardante le "Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro".

In base a quanto previsto dalla menzionata novella in argomento, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre quindici giorni, il datore di lavoro ha l'obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che può verificarne la veridicità.

In tale fattispecie, quindi, il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato, e non si applicano le formalità previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 per le dimissioni volontarie del lavoratore, ossia la comunicazione e la sua eventuale revoca, a pena di inefficacia, in via telematica, nonché il rispetto del termine di preavviso.

L'effetto risolutivo del rapporto può tuttavia non essere applicato laddove il lavoratore dimostri *"l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza"*.

Nel caso in cui il lavoratore dia effettivamente prova dell'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, ma anche nell'ipotesi in cui la Sede territoriale dell'INL accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro di cui al secondo periodo del comma 7-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall'articolo 19 summenzionato.

Scopri la **GIORNATA DELLA RISTORAZIONE** Per la Cultura della Ospitalità italiana | **17 maggio 2025**

giornatadellaristorazione.com

Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA
Tel. +39 06.58.39.21 - Fax +39 06.581.86.82
www.fipe.it - segreteria@fipe.it

Solo in tale fattispecie, la Sede territoriale dell'INL provvede a comunicare l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, il quale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta (nota INL n. 579/2025 – Circolare Fipe n. /2025).

A seguito della comunicazione della Sede territoriale dell'INL al datore di inefficacia della risoluzione, questi è tenuto agli adempimenti conseguenti in materia di obbligo contributivo.

Riflessi sulla NASpl

Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal comma 7-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall'articolo 19 della legge n. 203/2024, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui al comma 7-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall'articolo 19 della legge n. 203/2024, si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpl.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

A decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 203/2024, ossia dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con le modalità descritte nei paragrafi precedenti devono essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> "1Y", avente il significato di: "Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 D.Lgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis".

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare Fipe n. 18/2025 Circolare Fipe n. 1/2025 Circolare Fipe n. 191/2024	https://www.inps.it/	Collegato lavoro; risoluzione del rapporto; assenza ingiustificata